

Comune di Ameno

PROVINCIA DI NO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE N.53

OGGETTO:

DETERMINAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE ANNO 2024

L'anno duemilaventitre addì ventiquattro del mese di novembre alle ore dodici e minuti trenta nella sede Comunale, è presente la dott.ssa Carla MILAZZO, nella sua qualità di Commissario Prefettizio, nominata con decreto prot. 33969 del 15.05.2023.

Con l'assistenza del Segretario Comunale dott.ssa Anna Laura NAPOLITANO

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 816, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che dispone: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*;

CONSIDERATO che:

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *“Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”*;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 *“Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”*;

VISTO l'art. 1, comma 837, L. 27 dicembre 2019 n. 160 che dispone: *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Ls. 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”*;

CONSIDERATO che, ai sensi del successivo comma 838, il canone mercatale *“si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”*;

CONSIDERATO che, a fronte di tale disposizione, il nuovo Canone dovrà essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane con apposito regolamento, da approvare ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997;

CONSIDERATO che, ai fini dell'applicazione del nuovo Canone, si rende necessario approvare le relative tariffe, nel rispetto dei parametri dettati dalla Legge di bilancio 2020, tenendo altresì conto della disposizione dettata dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, in base al quale il Canone dovrà essere disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dalle entrate che verranno sostituite dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

RICHIAMATO l'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

RICHIAMATO l'art. 151 del TUEL secondo il quale gli Enti Locali deliberano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre, stesso termine entro il quale i comuni possono deliberare in materia di tributi locali (aliquote/tariffe e regolamenti);

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

ATTESO che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/05/2022 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, previsti dall'art. 1, commi 816 e 837 della Legge 160/2019;

VERIFICATO che la popolazione residente al 31 dicembre 2021 era pari a n. 845 residenti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti (Comuni fino a 10.000 abitanti):

- tariffa standard annuale (art. 1, comma 826, Legge 160/2019): € 30,00
- tariffa standard giornaliera (art. 1, comma 827, Legge 160/2019): € 0,60
- tariffa base annuale art. 1, comma 841 Legge 160/2019: € 30,00
- tariffa base giornaliera art. 1, comma 842 Legge 160/2019: € 0,60

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 10.01.2023 la quale sono state determinate le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l'anno 2023;

RITENUTO di confermare le tariffe del Canone patrimoniale per l'occupazione di spazi o aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, nonché le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di uso pubblico o di pubblico passaggio per l'anno 2024 nella stessa misura determinata per l'anno 2023, tenuto conto degli equilibri del bilancio in fase di redazione;

RAVVISATA la necessità altresì di definire la scadenza per il versamento del canone relativo alle esposizioni pubblicitarie annuali in quanto non previsto nel suddetto Regolamento;

RITENUTO di stabilire quale termine per il versamento del canone per la pubblicità annuale il 31/03/2024;

VISTA la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

DATO ATTO che il Dipartimento delle Finanze del Mef con propria nota del 23 marzo 2021 ha chiarito che i regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 – e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 – non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it. Tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it, alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle "entrate tributarie dei comuni";

ACQUISITI ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio Ragioneria e Tributi;

DELIBERA

1. di approvare le tariffe dal nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sulla base del prospetto allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A) con efficacia dal 01/01/2024;
2. di stabilire quale termine per il versamento del canone per la pubblicità annuale il 31/03/2024;
3. di dare atto che, come chiarito dal Dipartimento delle Finanze del Mef con propria nota del 23 marzo 2021, il presente provvedimento non dovrà essere trasmesso al MEF in quanto avente e ad oggetto entrate di natura non tributaria che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201/2011, che circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle «entrate tributarie dei comuni»;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

Letto, approvato e sottoscritto

Il Commissario Prefettizio

Firmato digitalmente

dott.ssa Carla MILAZZO

Il Segretario Comunale

Firmato digitalmente

dott.ssa Anna Laura NAPOLITANO
